



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 126 DEL 3 novembre 2004

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 30-31 ottobre 2004 - Nona giornata andata

Fiorentina-Lecce 4-0
Internazionale-Lazio 1-1
Juventus-Chievo Verona 3-0
Livorno-Brescia 2-1
Messina-Reggina 2-1
Parma-Atalanta 2-2
Roma-Cagliari 5-1
Sampdoria-Milan 0-1
Siena-Bologna 1-1
Udinese-Palermo 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Elio Martina, nel corso della riunione del 3 novembre 2004, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 30

1) SERIE A TIM

Gare del 30-31 ottobre 2004 - Nona giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori lanciato bottigliette in plastica, talune piene d'acqua, nell'area di rigore avversaria, al 44° del secondo tempo; per aver lanciato sul terreno di giuoco numerosi oggetti, tra i quali bottigliette e monete, al 48° del secondo tempo con conseguente breve sospensione della gara; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori lanciato un fumogeno in un settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari al 31° del secondo tempo, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per aver lanciato fumogeni nel recinto di giuoco al 50° del secondo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **MESSINA** per avere suoi sostenitori esposto striscioni di tenore offensivo nei confronti della Società avversaria e di un suo calciatore; per aver fatto esplodere un petardo e lanciato fumogeni nel recinto di giuoco, al primo minuto del secondo tempo; per aver lanciato bengala nel recinto di giuoco, in più occasioni durante la gara; recidiva.

Ammenda di € 4.500,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori fatto esplodere petardi sul terreno di giuoco, in due occasioni durante la gara; per aver lanciato bengala e fumogeni nel recinto di giuoco, in cinque occasioni complessivamente durante la gara; a titolo di responsabilità oggettiva per l'indebita presenza, nei minuti finali della gara, di un tesserato non inserito in distinta nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco subito prima dell'inizio della gara, ed altre tre volte nel corso della medesima; per aver intonato cori di contenuto minaccioso nei confronti di un calciatore avversario al 34° del primo tempo; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **SAMPDORIA** per avere suoi sostenitori intonato un coro ingiurioso nei confronti della Lega Nazionale Professionisti, al 21° del primo tempo; per aver lanciato fumogeni nel recinto di giuoco, all'inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori acceso fumogeni, all'inizio della gara, nello stesso settore degli spalti a loro riservato; per aver fatto esplodere, in quattro occasioni, petardi nel medesimo settore; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 750,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori fatto esplodere un petardo nel settore degli spalti da loro stessi occupato, immediatamente prima dell'inizio della gara; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NYGAARD Marc Stephen (Brescia): perché, al 41° del secondo tempo, rivolgeva all'Arbitro un'espressione irrispettosa.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI BIAGIO Luigi (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MESTO Giandomenico (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MUNTARI Sulley Ali (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SCULLI Giuseppe (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

VERON Juan Sebastian (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZAMPAGNA Riccardo (Messina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

RECOBA RIVERO Alvaro (Internazionale)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CIRILLO Bruno (Siena)
DE SOUZA TEIXEIRA Juarez (Bologna)
GROSSO Fabio (Palermo)
LOVISO Massimo (Bologna)
MORFEO Domenico (Parma)
MUTARELLI Massimo (Palermo)

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

CARACCIOLO Andrea (Brescia)
RULLO Erminio (Lecce)

SECONDA SANZIONE

CONTINI Matteo (Parma)
DONATI Massimo (Messina)
FRANCESCHINI Ivan (Reggina)
GIALLOMBARDO Andrea (Livorno)
MALDINI Paolo (Milan)
PORTANOVA Daniele (Siena)
SAVINI Mirko (Fiorentina)
VARGAS Jorge Francioso (Livorno)

PRIMA SANZIONE

DABO Ousmane (Lazio)
DOGA Alessandro (Livorno)
LOPEZ Oscar Hernandez (Lazio)
MANFREDINI Christian (Lazio)
MORO Fabio (Chievo Verona)
SACCHETTI Stefano (Sampdoria)
SARTOR Luigi (Roma)
SERIC Anthony (Lazio)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MANNINI Daniele (Brescia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

TONI Luca (Palermo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ABEIJON Nelson (Cagliari)
MONTELLA Vincenzo (Roma)

PRIMA SANZIONE

RIBEIRO Adriano Leite (Internazionale)
SUAZO VELASQUEZ David (Cagliari)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.500,00

MANCINI Roberto (Internazionale): perché, al termine della gara, avvicinandosi all'Arbitro, gli urlava più volte frasi di contenuto irrispettoso ed altre che attribuivano allo stesso Arbitro un atteggiamento di parzialità a favore di altre squadre del campionato: questa condotta si protrasse dal terreno di gioco sino alla fine della scala che conduce agli spogliatoi; infrazione rilevata anche dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 22 NOVEMBRE 2004

PONDRELLI Giuseppe (Reggina): perché assisteva, pur non essendo inserito in distinta, agli ultimi minuti della gara nel recinto di gioco; perché, al termine della partita, avvicinandosi ad un Assistente vicino al tunnel di accesso agli spogliatoi, gli rivolgeva ad alta voce numerose espressioni ingiuriose ed irrispettose; infrazioni rilevate dal medesimo Assistente.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 13 novembre 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 NOVEMBRE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani